



COMUNE DI USSASSAI PROVINCIA DELL'OGLIASTRA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. **56**
Del 25/11/2013

OGGETTO: CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA - PARTE NORMATIVA TRIENNIO 2013/2015, PARTE ECONOMICA ANNO 2013 - AUTORIZZAZIONE ALLA SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA.

L'anno duemilatredici il giorno venticinque del mese di novembre alle ore 16,00, nella sala delle adunanze del Comune convocata regolarmente la Giunta Municipale con la presenza dei signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTI
DEPLANO GIAN BASILIO	SINDACO	SI
PUDDU EVALDO PASQUALE	ASSESSORE	NO
DEPLANO ADALBERTO	ASSESSORE	SI

Totale Presenti **2**
Totale Assenti **1**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4, lettera a) del D. Lgs.vo n. 267/2000): **SEGRETARIO Dott. Giacomo Mameli** .

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita la Giunta Municipale a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che il contratto decentrato integrativo normativo rappresenta lo strumento cardine atto a definire in un unico testo contrattuale, tutta quella serie di misure ed istituti contrattuali nazionali, la cui concreta applicabilità ai dipendenti necessita di apposita regolamentazione decentrata, il cui compito è affidato alla sede negoziale dell'Ente;

PREMESSO che l'art. 3 del CCNL del 01.04.1999 per il personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali prevede che:

“1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità degli enti e dei sindacati, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.

2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, che si articola nei seguenti modelli relazionali:

a) contrattazione collettiva a livello nazionale;

b) contrattazione collettiva decentrata integrativa sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto;

c) contrattazione decentrata integrativa a livello territoriale, con la partecipazione di più enti, secondo la disciplina degli artt. 5 e 6; interpretazione autentica dei contratti collettivi, secondo la disciplina dell'art. 13 del CCNL del 6.7.1995;

d) concertazione ed informazione.”;

VISTO l'art. 4 del C.C.N.L. 01.04.1999 il quale stabilisce: “*In ciascun ente, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all'art. 15 nel rispetto della disciplina, stabilita dall'art. 17. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie:*

a) i criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie, indicate nell'art. 15, per le finalità previste dall'art. 17, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso articolo 17;

b) i criteri generali relativi ai sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e programmi di incremento della produttività e di miglioramento della qualità del servizio; i criteri generali delle metodologie di valutazione basate su indici e standard di valutazione ed i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle finalità di cui all'art.17, comma 2, lett. a);

c) le fattispecie, i criteri, i valori e le procedure per la individuazione e la corresponsione dei compensi relativi alle finalità previste nell'art. 17, comma 2, lettere e), f), g). (...)"

VISTO l'art. 5, comma 3 del CCNL del 16.05.2001 come sostituito dall'art. 4 comma 3 del CCNL del 22.01.2004 il quale prevede che “*Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dal collegio dei revisori dei conti...”;*

DATO ATTO che la norma di legge fondamentale, in tale materia, è l'art. 40 del D. Lgs. n. 165/2001, il quale al comma 3bis recita testualmente: “*Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. La contrattazione collettiva integrativa assicura adeguati livelli di efficienza e produttività dei servizi pubblici, incentivando l'impegno e la qualità della performance ai sensi dell'articolo 45, comma 3. A tale fine destina al trattamento economico accessorio collegato alla*

performance individuale una quota prevalente del trattamento accessorio complessivo comunque denominato. Essa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono; essa può avere ambito territoriale e riguardare più amministrazioni. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.”;

VISTO il D. Lgs. 150/2009, il quale prevede disposizioni in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, introducendo nuovi principi in tema di misurazione e valutazione della performance, trasparenza amministrativa, valorizzazione del merito ed incentivazione delle risorse umane, nonché nuove norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

VISTO, in particolare, l’art. 65 del D. Lgs. 150/2009 rubricato “Adeguamento ed efficacia dei contratti collettivi vigenti”, il quale stabilisce che “*Entro il 31 dicembre 2010, le parti adeguano i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto alle disposizioni riguardanti la definizione degli ambiti riservati, rispettivamente, alla contrattazione collettiva e alla legge, nonché a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo III del presente decreto. In caso di mancato adeguamento ai sensi del comma 1, i contratti collettivi integrativi vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano la loro efficacia dal 1° gennaio 2011 e non sono ulteriormente applicabili. (...) Relativamente al comparto regioni e autonomie locali, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono fissati rispettivamente al 31 dicembre 2011 e al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto previsto dall’((articolo 31, comma 4.))*”;

CONSIDERATO che in data 06.09.2011 con l’entrata in vigore il D. Lgs. n. 141 del 01.08.2011 avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni, a norma dell’articolo 2, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15.” sono state introdotte le seguenti norme di rilievo:

- “*Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 19 non si applicano al personale dipendente, se il numero dei dipendenti in servizio nell’amministrazione non è superiore a quindici(...). In ogni caso, deve essere garantita l’attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla performance, in applicazione del principio di differenziazione del merito, ad una parte limitata del personale dirigente e non dirigente.”;*
- “*L’articolo 65, commi 1, 2 e 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che l’adeguamento dei contratti collettivi integrativi è necessario solo per i contratti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo, mentre ai contratti sottoscritti successivamente si applicano immediatamente le disposizioni introdotte dal medesimo decreto.*

L’articolo 65, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, si interpreta nel senso che le disposizioni che si applicano dalla tornata contrattuale successiva a quella in corso al momento dell’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono esclusivamente quelle relative al procedimento negoziale di approvazione dei contratti collettivi nazionali e, in particolare, quelle contenute negli articoli 41, commi da 1 a 4, 46, commi da 3 a 7, e 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificati rispettivamente dagli articoli 56, 58, 59, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009, nonché quella dell’articolo 66, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2009.”;

ATTESO che i numerosi interventi legislativi in materia succedutisi dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2009, hanno mutato in maniera sostanziale il contesto normativo di riferimento e precisamente:

- blocco, fino al 2014, del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti rispetto al trattamento ordinariamente spettante nel 2010;
- blocco fondo salario accessorio rispetto alla consistenza del 2010;
- riduzione proporzionale del fondo per effetto di riduzioni del personale in servizio;
- rilevanza esclusivamente giuridica delle progressioni di carriera comunque denominate ed immediata indisponibilità delle eventuali risorse stabili;
- blocco, senza possibilità di recupero, dei rinnovi dei Contratti nazionali di lavoro, considerati quale fonte primaria di integrazione del fondo;

RICHIAMATA:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 22 ottobre 2007 con la quale è stata costituita la delegazione trattante di parte pubblica;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 18.02.2013 con la quale sono state approvate le linee guida per la costituzione del fondo risorse decentrate anno 2013;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 06.11.2013 con la quale sono state impartite alla delegazione trattante di parte pubblica le linee di indirizzo per la negoziazione della destinazione delle risorse decentrate per l'anno 2013;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 06.11.2013, con la quale sono state impartite linee di indirizzo alla delegazione di parte pubblica per l'adeguamento del CCDI – Parte normativa – alle disposizioni del D. Lgs n. 150/2009;

VISTE le Determinazioni del Responsabile del Servizio Finanziario n. 4 (N.G.R. 18) del 23.01.2013 e n. 52 (N.G.R. 541) del 24.102.13, di costituzione del fondo per l'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e la produttività per l'anno 2013;

DATO ATTO:

- che il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica, con nota prot. 3440 del 11.11.2013, ha regolarmente convocato le rappresentanze sindacali per un incontro, nel giorno 25.11.2013, rivolto alla negoziazione dell'adeguamento del CCDI – parte normativa- al D. Lgs. 150/2009 ed alla negoziazione della ripartizione del fondo incentivante per l'anno 2013;
- che il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica e la Rappresentanza sindacale unitaria si sono regolarmente riunite, presso l'Ufficio di Segreteria del comune di Ussassai in data 25.11.2013, per la negoziazione dell'adeguamento del CCDI – parte normativa- al D. Lgs. 150/2009 e per la negoziazione della ripartizione del fondo incentivante per l'anno 2013;

VISTO il verbale della seduta del 25.11.2013 sottoscritto dalle parti unitamente al documento di lavoro per l'adeguamento del CCDI al D. Lgs. n. 150/2009 ed all'ipotesi di accordo per la destinazione delle risorse decentrate per l'anno, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO, con il prot. n. 3643 del 25.11.2013, il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti in merito alla compatibilità dei costi della contrattazione decentrata integrativa anno 2013 ai vincoli di bilancio, allegato in copia al presente atto;

RITENUTO di dover provvedere ad autorizzare la Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'adeguamento del CCDI – parte normativa – al D. Lgs. n. 150/2009 e dell'accordo per la destinazione delle risorse decentrate anno 2013;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

DELIBERA

DI AUTORIZZARE la Delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione definitiva dell'adeguamento del CCDI – parte normativa – al D. Lgs. n. 150/2009 e dell'accordo per la destinazione delle risorse decentrate anno 2013;

DI DARE ATTO che, con la sottoscrizione definitiva, il contratto decentrato integrativo acquisirà immediata efficacia;

DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEPLANO GIAN BASILIO

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giacomo Mameli

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL T.U.E.L. N. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere: **favorevole**
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Gian Basilio Deplano

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere:**favorevole**
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Cinzia Orazielli

Il sottoscritto Segretario comunale ATTESTA che copia della presente deliberazione:

X	è stata affissa all'albo pretorio <i>on-line</i> del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal	26/11/2013	(art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000);
-	- è stata trasmessa ai Capi Gruppo Consiliari (art. 125 T.U.E.L. n. 267/2000);		

Ussassai 25/11/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giacomo Mameli

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio, CERTIFICA che la presente deliberazione è diventata esecutiva il **25/11/2013**

–	decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione non essendo soggetta a controllo in quanto priva di contenuto dispositivo o meramente esecutiva di altra deliberazione (art. 134, comma 3, T.U.E.L. n. 267/2000);
X	perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000);

Ussassai 25/11/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giacomo Mameli